

ATTO DI GIUNTA del 05/08/2008 n. 388

Oggetto:

CRITERI PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N.152 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

L'anno 2008, il giorno cinque del mese di Agosto, alle ore 09:15, nella sede del Parco del Conero di Sirolo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dello Statuto, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

CASAGRANDE ESPOSTO PATRIZIA	Presidente	Presente
SAGRAMOLA GIANCARLO	VicePresidente	Presente
MAIOLINI ELIANA	Assessore	Presente
MARIANI MARCELLO	Assessore	Presente
PESARESI CARLO MARIA	Assessore	Presente
QUERCETTI MAURIZIO	Assessore	Presente
VIRILI CARLA	Assessore	Presente

Presenti n.7 Assenti n./

Partecipa il Segretario Generale BITONTO PASQUALE.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza CASAGRANDE ESPOSTO PATRIZIA ed invita la Giunta all'esame dell'oggetto su riferito.

Alla Giunta

Oggetto: Criteri per la composizione e il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'art. 208 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Procedure per l'approvazione dei progetti degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Premesso che:

- con L.R. 28/99, la Regione ha delegato alle Province, le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.lgs. 22/97, ora sostituiti dagli artt. 208-210 del D.lgs. 152/2006, e che per tale attività la citata legge prevede che le Province si avvalgano del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM;
- tali deleghe sono state conferite alle Province dal 4/4/2002 con D.G.R. n. 639 del 3/4/2002;
- l'art. 24 della L.R. 28/99 prevede che le Province provvedano con propri atti a definire la composizione e il funzionamento della conferenza di cui all'art. 27 del D.lgs. 22/97, ora sostituito dall'art. 208 del D.lgs. 152/2006, specificando inoltre che l'approvazione dei progetti effettuata dalle Province determina gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo (ora comma 6 dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006);
- l'art. 208 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede che entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti venga convocata una apposita Conferenza alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) valutazione dei progetti;
 - b) acquisizione e valutazione di tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
 - c) acquisizione, ove necessario, della valutazione di compatibilità ambientale;
 - d) trasmissione delle proprie conclusioni con i relativi atti all'organo che rilascia l'autorizzazione;

Ritenuto di:

- procedere alla determinazione dei criteri per la composizione e il funzionamento della conferenza di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/2006;
- stabilire i criteri per le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;
- di revocare la Delibera di Giunta Provinciale n. 228 del 9/7/2002, contenente i criteri fin qui adottati per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del D.lgs. 152/2006 ed allora adottata sulla base dell'allora vigente D.lgs. 22/97;

Preso atto che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

si propone quanto segue

1. Di approvare i criteri, di cui all'allegato 1 alla presente Delibera, relativi alla composizione e al funzionamento della Conferenza di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/2006, nonché alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli artt. 208-210 del citato D.lgs.
2. Di revocare la Delibera di Giunta Provinciale n. 228 del 9/7/2002.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

Ancona, 15/07/2008

Il Responsabile del Procedimento
(F.to Leonardo Sorichetti)

Il Dirigente del Settore I Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente
per il parere favorevole di regolarità tecnica
(F.to dott. ing. Massimo Sbriscia)

Visto: Il Direttore del Dipartimento III
(F.to dott. ing. Roberto Renzi)

=====

LA GIUNTA

VISTO il soprariportato documento istruttorio redatto in data 16/06/2008 dal Dipartimento III –Settore I Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell'ufficio interessato;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare i criteri, di cui all'allegato 1 alla presente Delibera, relativi alla composizione e al funzionamento della Conferenza di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/2006, nonché alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli artt. 208-210 del citato D.lgs.
2. Di revocare la Delibera di Giunta Provinciale n. 228 del 9/7/2002.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

=====

oc

CRITERI PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DI CUI ALL'ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

PREMESSA

Sin dall'emanazione del D.L. 361/1987, convertito in legge n. 441/1987, la conferenza dei servizi è stata prevista, come strumento obbligatorio per lo svolgimento dell'istruttoria relativa ai progetti di nuovi impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti (oggi si direbbe "di recupero e smaltimento dei rifiuti"). Questo prima ancora dell'entrata in vigore della legge 241/1990, che avrebbe poi regolamentato il funzionamento della conferenza.

Tale disposizione è stata poi ripresa sia dall'art. 27 del D.lgs. 22/97 (c.d. "Decreto Ronchi"), che dall'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e allargata anche alle varianti sostanziali dei progetti approvati.

La conferenza di servizi di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/2006 è pertanto, per sua natura, di carattere istruttorio, dato che la norma demanda alla Regione (nelle Marche alla Provincia delegata) l'approvazione del progetto e l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 228 del 9/7/2002 sono stati stabiliti i criteri per la composizione e il funzionamento della conferenza dei servizi di cui all'art. 27 del D.lgs. 22/97 e delle relative procedure autorizzative.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006 si ritiene opportuno provvedere a riscrivere tali criteri.

Nel formulare un nuovo regolamento relativo alla composizione e al funzionamento della conferenza di servizi di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/2006 si è tenuto conto dei seguenti aspetti:

- 1) l'Arpam, in quanto organo tecnico consultivo, non è più prevista tra i componenti della conferenza, ma fornirà le proprie valutazioni tecniche, nonché, se richiesto con congruo anticipo, garantirà la presenza di personale competente nella materia discussa;
- 2) in conferenza non verrà più invitata l'Asur in quanto, prendendo atto di quanto comunicato dall'Asur – Zona Territoriale n. 7 di Ancona con nota prot. 64249 del 28/11/2006 (prot. prov. n. 101443 del 4/12/2006), sarà la stessa ditta richiedente a dimostrare di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 48 del DPR 303/56 (ora sostituito dall'art. 67 del D.lgs. 81/2008 - copia nulla osta o invio notifica al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) e copia di notifica di industria insalubre al Comune sede dell'impianto; di volta in volta sarà il Comune a valutare la necessità e a richiedere all'Asur l'espressione di un parere igienico-sanitario relativo ad una specifica problematica;
- 3) si è cercato di ridurre la mole di documentazione cartacea che il richiedente l'autorizzazione è tenuto a presentare, prevedendo presentazione di materiale su supporto elettronico;
- 4) I provvedimenti di rinnovo delle autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti non sono soggetti al procedimento di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/2006,

bensì a quello previsto dall'art. 210, e sono rilasciati con determinazione del Dirigente del Settore I - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente. A tal fine le domande devono essere presentate almeno 180 giorni prima della scadenza. Per essi non è prevista l'indizione della conferenza di servizi.

1. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti.

I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti o che intendono apportare varianti sostanziali in corso di esercizio, devono presentare apposita domanda alla Provincia, Dipartimento III, Settore I: Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, allegando 3 copie cartacee e 7 copie su supporto elettronico del progetto definitivo dell'impianto e della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso. Contestualmente alla suddetta domanda una copia cartacea ed informatica del progetto deve inoltre essere presentata per conoscenza al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM ed un'altra al Comune interessato.

Nel caso in cui il progetto debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda dovrà essere allegata la comunicazione di invio del progetto all'Area Procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali del Dipartimento III; i termini del procedimento relativo all'art. 208 del D.lgs. 152/2006 sono sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

Al termine del procedimento, una copia del progetto, provvista di timbri attestanti l'avvenuta approvazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, rimarrà agli atti della Provincia. Analogamente, altre due copie timbrate verranno trasmesse rispettivamente al Comune interessato e alla Ditta.

Il procedimento amministrativo per l'istruttoria delle domande di autorizzazione è di competenza dell'U.O. Rifiuti dell'Area Ecologia. L'ARPAM, nella sua attività di supporto tecnico-scientifico, ai sensi dell'art. 208, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4, comma 2, della L.R. 28/10/1999, n. 28, trasmette, entro 30 giorni dal ricevimento dell'eventuale richiesta, la propria valutazione tecnica, incluse eventuali proposte di prescrizioni autorizzatorie. La valutazione dell'ARPAM è relativa a tutti gli aspetti tecnici del progetto, relativi agli impianti, processi, tecnologie utilizzate per la gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera, ai rumori, all'elettrosmog ed agli scarichi idrici, nonché ad eventuali rischi idrogeologici. Una volta ottenuto il parere dell'ARPAM, il Responsabile del procedimento formula il parere giuridico-amministrativo controfirmato anche dal Responsabile dell'Area Ecologia e, ove necessario, acquisisce per iscritto gli eventuali altri pareri di competenza della Provincia.

Una volta accertatosi della completezza della documentazione, il responsabile del procedimento provvede ad effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 241/90.

La Conferenza è convocata dal responsabile del procedimento, nominato dal Dirigente competente per materia entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Tale termine decorre dal momento in cui

la domanda è corredata da tutta la documentazione prevista da apposita determinazione dirigenziale. Ai fini della decorrenza del termine di cui sopra, il responsabile del procedimento può richiedere integrazioni una sola volta prima che il progetto venga valutato dalla Conferenza.

Entro 90 giorni dalla sua convocazione la Conferenza:

- a) procede alla valutazione dei progetti;
- b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
- c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
- d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Giunta Provinciale, se l'approvazione del progetto costituisce anche variante allo strumento urbanistico o, in caso contrario, al Dirigente del Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente.

Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, il Dirigente del Settore competente adotta o, nei casi previsti, inoltra alla Giunta Provinciale il documento istruttorio con la proposta di approvare il progetto e di autorizzare la realizzazione dell'impianto e il suo esercizio, ovvero di negare quanto richiesto. Il provvedimento conclusivo del procedimento viene trasmesso al richiedente, alla Regione, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM, al Comune interessato e al Catasto Regionale Rifiuti a fini statistici.

Ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 24, comma 6, della L.R. 28/99, l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 208, comma 20, del D.lgs. 152/2006, per "variante sostanziale" si intende qualsiasi modifica a seguito della quale gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata, in quanto:

- a) incida sulle caratteristiche tecnologiche degli impianti, o sulle fasi interconnesse del funzionamento degli stessi;
- b) determini un potenziamento degli impianti suscettibile di provocare conseguenze su uno o più fattori ambientali;
- c) incida su parametri urbanistici, ovvero inerenti alla salute o all'igiene pubblica, o alla sicurezza sul lavoro.

Relativamente ad eventuali varianti non sostanziali deve essere data comunicazione all'Area Ecologia, che autorizzerà tali interventi ai sensi dell'art. 210. Nel caso in cui la Provincia ritenga che specifica variante non sostanziale non sia tra gli interventi da autorizzare ai sensi dell'art. 210, entro 30 giorni esprimerà il proprio assenso formale.

2. Composizione e funzionamento della Conferenza di servizi di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La convocazione di ogni riunione deve pervenire ai soggetti interessati, anche per via telematica o informatica, almeno venti giorni prima della relativa data, corredata, ove necessario, della documentazione presentata dalla ditta.

Il parere espresso dalla conferenza è obbligatorio ma non è vincolante per l'ente competente al rilascio delle autorizzazioni.

La Conferenza è composta da:

- 1) il Dirigente del Settore I - Tutela e valorizzazione dell'Ambiente del Dipartimento III della Provincia, con funzioni di Presidente;
- 2) il Responsabile dell'Area Ecologia della Provincia o suo delegato che svolge, in caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, funzioni vicarie;
- 3) il Responsabile dell'U.O. Rifiuti dell'Area Ecologia o suo delegato;
- 4) il Presidente dell'Autorità d'Ambito di cui all'art. 201 del D.lgs. 152/2006; nelle more della costituzione dell'Autorità d'Ambito saranno invitati i Presidenti dei Consorzi di bacino della Provincia di Ancona;
- 5) il Dirigente del Servizio I - Urbanistica della Provincia o suo delegato;
- 6) il Responsabile dell'Area Acque pubbliche e sistemazioni idrauliche o suo delegato;
- 7) il Responsabile dell'U.O. Inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico dell'Area Ecologia o suo delegato;
- 8) il Dirigente del Servizio Ambiente e Difesa del Suolo della Regione o suo delegato;
- 9) il Sindaco del Comune territorialmente competente o suo delegato.

Il responsabile del procedimento può invitare alle conferenze altri enti o amministrazioni che possano essere interessate a seconda dell'intervento proposto.

Possono essere altresì invitati alle riunioni, qualora ne facciano richiesta e verificate le necessarie condizioni di interesse, rappresentanti di altri enti pubblici, di organizzazioni sindacali, di categorie produttive, di associazioni di tutela dell'ambiente, delle amministrazioni locali territorialmente interessate ed esperti in ecologia; essi hanno funzione consultiva e non partecipano alla fase di discussione e valutazione finale.

L'Arpam, in quanto organo tecnico consultivo, non è più prevista tra i componenti della conferenza, ma fornirà le proprie valutazioni tecniche, nonché, se richiesto con congruo anticipo, garantirà la presenza di personale competente nella materia discussa.

Alla conferenza è inoltre invitato a partecipare anche il soggetto richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti. Nel corso dello svolgimento dei lavori non possono essere presenti in un dato momento più di due consulenti del soggetto

richiedente l'autorizzazione, oltre al richiedente stesso. Il richiedente l'autorizzazione non partecipa alla fase di discussione e valutazione finale.

Un dipendente dell'Area Ecologia della Provincia, con la qualifica di istruttore amministrativo o di istruttore direttivo, svolge le funzioni di segretario.

Ai componenti della Conferenza non spetta alcun compenso o rimborso da parte della Provincia.

Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Per la validità delle riunioni non è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, in quanto trattasi di conferenza istruttoria.

In caso di dissenso propositivo e motivato di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi si applica quanto previsto dall'art. 14-quater della legge 241/1990.

In relazione alle eventuali opinioni dissenzienti emerse in sede di conferenza che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 14-quater della legge 241/1990, non si applica il suddetto articolo 14-quater; l'atto di adozione deve comunque fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni contrarie.

In caso di assenza dei componenti sono validi i pareri espressi per iscritto fatti pervenire a questo ente entro 15 giorni dalla data della conferenza.

Il Servizio I – Urbanistica del Dipartimento III, avvalendosi del supporto dell'Area SIT-PTC, provvede inoltre alla verifica della conformità del progetto in relazione al PTC e alla zonizzazione delle aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti di cui al Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti.

La zonizzazione prevista dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 19/4/2001, e successivamente modificato con D.C.P. n. 79 del 28/06/2004, è da intendersi in senso dinamico. Il richiedente dovrà documentare l'insussistenza dei vincoli escludenti, qualora previsti nella cartografia allegata al citato Piano Provinciale Rifiuti, e dell'esclusione di eventuali vincoli sopravvenuti.

LA PRESIDENTE

CASAGRANDE ESPOSTO PATRIZIA

IL SEGRETARIO GENERALE

BITONTO PASQUALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal _____

Ancona, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(POSANZINI MILENA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Su conforme attestazione del funzionario incaricato, si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 il _____

Ancona, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(BITONTO PASQUALE)

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Ancona, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(POSANZINI MILENA)